



ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) E ZONE LOGISTICHE SPECIALI (ZLS)

INTRODUZIONE NORMATIVA

Mario Petrosino - Propeller Club Ravenna, 19 aprile 2018

Istituzione delle Zone Economiche Speciali anche in Italia con il cosiddetto “Decreto Sud”

*Decreto Legge 91 del 20 giugno 2017 convertito
con Legge 3 agosto 2017 n.123 articoli 4 e 5*

Art. 4: OBIETTIVI E DEFINIZIONI


- Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES).
- Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, [...] **costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale** [...]. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

- Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali, [...]. La proposta è corredata da un **piano di sviluppo strategico**, [...]
- La Regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del MIT.
- Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali.

Art. 5 – BENEFICI FISCALI E AGEVOLAZIONI

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

- a) **procedure semplificate**, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra e amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, **recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati [...]** sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri...

- 
- b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

- c) In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta [...] è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

VINCOLI E GARANZIE

Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Legge di bilancio 2018 - Istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS)

- **Istituita la Zona logistica semplificata (ZLS)** per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del DL. 91/2017 nel numero massimo di una per ciascuna regione;
- La ZLS viene istituita con DPCM, su proposta della regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni
- All'interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES, con particolare riferimento all'accelerazione dei termini procedurali e agli adempimenti e procedimenti speciali. La procedura per l'istituzione delle ZLS è quella prevista dal DPCM che definisce tali procedure per le ZES

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/01/2018 n.12

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES) ...e ZLS

Finalità

Favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l'insediamento di nuove imprese.

Vengono definite:

- a) le modalità e requisiti per l'istituzione di ZES;
- b) la durata;
- c) i criteri per l'individuazione e delimitazioni delle aree della ZES;
- d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
- e) il coordinamento generale.

Requisiti della ZES (e delle ZLS)

- ZES deve essere puntualmente individuata nella proposta di istituzione e **può ricomprendere non solo aree portuali ma anche aree della medesima Regione non territorialmente adiacenti al porto, purché presentino un nesso economico funzionale**. Il nesso funzionale può avvenire:
 - se c'è la presenza o il potenziale sviluppo di attività economico produttive indicate nel Piano di Sviluppo Strategico
 - c'è un adeguato collegamento tra le aree.

Di norma la ZES è composta da aree portuali, retroportuali (anche di carattere produttivo), aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti.

- La superficie massima è individuata da un calcolo. Per l'Emilia Romagna la superficie TOTALE MASSIMA per Zone Speciali è pari a 4.895 ha (48,95 km²)

Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico

Il documento cardine su cui si costruisce l'eventuale domanda di Zona speciale è il **Piano di Sviluppo Strategico**. Tale Piano deve contenere tra le altre cose:

- Individuazione delle aree (specificando quelle ricadente nell'area portuale);
- Durata della Zona Speciale;
- Analisi impatto socio – economico della Zona speciale che deve dimostrare, tra le altre cose, un nesso funzionale tra le eventuali aree non adiacenti;
- Elenco delle infrastrutture esistenti e quelle di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
- Le modalità con cui le strutture amministrative regionali e comunali garantiranno l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza locale anche in convenzioni con organismi a totale partecipazione pubblica;
- **Indicazione delle semplificazioni amministrative di propria competenza per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali che si insedieranno unitamente ad eventuali agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di competenza regionale.**

Comitato di Indirizzo

Il Decreto individua un Comitato di Indirizzo per la *governance* della ZES, composto da:

- Presidente AdSP (che lo presiede);
- Un rappresentante della Regione;
- Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Un rappresentante del MIT.

Compiti del Comitato di indirizzo:

Il Comitato di indirizzo deve svolgere attività di indirizzo volte ad assicurare:

- Le attività amministrative necessarie all'insediamento di nuove imprese;
- Verifiche di ordine giuridico/legale sui terreni coinvolti;
- Le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti;
- Verifica e controllo successivo del rispetto del *business plan* per le imprese insediate anche rispetto alla durata di insediamento;
- La sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con amministrazioni pubbliche volti a disciplinare le procedure semplificate ed i regimi procedurali speciali;
- Iniziative volte ad attirare investitori nazionali ed internazionali;

Il Comitato di indirizzo si avvale della figura del Segretario Generale (AdSP).

Attività di controllo monitoraggio

Prefetture per la verifica dei profili di legalità per gli interventi previsti nelle aree ZES

L'agenzia per la coesione territoriale individua un piano di monitoraggio continuo seguendo alcuni indicatori di risultato da misurarsi dopo l'istituzione ZES, quali:

- Numero nuove imprese insediate;
- Nuovi occupati;
- Valore di fatturato;
- Nuovi investimenti.

E' prevista comunque un monitoraggio continuo da parte dell'Agenzia di coesione territoriale.

I POSSIBILI VANTAGGI PER UNA ZLS INDIVIDUATI NEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO.

IN PARTICOLARE NEL PIANO DEVONO ESSERE INDIVIDUATE:

- Le semplificazioni amministrative di competenza regionale, che la stessa Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nelle ZTL
- le agevolazioni ed incentivazioni (senza oneri a carico del bilancio dello Stato), che la Regione può concedere

I POSSIBILI VANTAGGI PER UNA ZLS INDIVIDUATI NEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO.

LA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE

- Nuovi insediamenti produttivi considerati strategici esonerati dal calcolo del 3%
- Possibilità di ampliamento attività produttive previsto all'art. 53 (ex art. 14 bis) che potenzia la variante in deroga agli strumenti urbanistici estendendola anche agli strumenti di Pianificazione di competenza delle Amministrazioni Provinciali.
- Introdotto agli art. 59-60 lo strumento dell'Accordo di Programma in Variante....

Nuova legge Urbanistica Regionale in linea con lo sviluppo di una ZTL

I POSSIBILI VANTAGGI PER UNA ZLS INDIVIDUATI NEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO.

PROGRAMMA INVEST IN EMILIA ROMAGNA (ERVET)

- Legge N.14/2014 che si pone obiettivo di favorire l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali attraverso la promozione di Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese
- Possibilità di erogazioni contributi attraverso Bandi (Es: Bando marzo 2016) con 25 ml stanziati dalla Regione ad imprese che si sono insediate.

Il Programma INVEST IN EMILIA ROMAGNA in linea con lo sviluppo di una ZTL

I POSSIBILI VANTAGGI PER UNA ZLS INDIVIDUATI NEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO.

ONERI E ADEMPIMENTI COMUNALI

- Il DPR 380/2001 «*Testo Unico dell'Edilizia*» prevede il pagamento di contributi sul Permesso a costruire.
Contributi suddivisi in Oneri di Urbanizzazione e Costo di costruzione (Delibere regionali del 1998). In presenza di varianti specifiche allo strumento urbanistico può essere previsto anche un Contributo Straordinario.
- Le leggi regionali e gli strumenti urbanistici comunali possono concedere riduzioni in specificati casi (es riqualificazioni energetiche, adeguamenti o miglioramenti sismici, interventi in aree già urbanizzate ecc.). **Nuova disciplina sugli oneri e costi di costruzioni in fase di discussione in Regione che dovrà essere riscritta in coerenza con nuova Legge Urbanistica.**
- TARI....
- IMU....

I POSSIBILI VANTAGGI PER UNA ZLS INDIVIDUATI NEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO.

LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

- Possibilità di prevedere tempi ridotti nel procedimento di VIA

La VIA come altre procedure cogenti a norme di legge non potranno certo essere bypassate, ma è possibile lavorare sulla riduzione delle tempistiche previste dalle norme stesse.



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE